

A551 - TRASPORTO FERROVIARIO AD ALTA VELOCITÀ E REGIONALE
Allegato al provvedimento n. 30387

**FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI
DELL'ART. 14-TER DELLA LEGGE N. 287/90**

Versione definitiva non confidenziale

1. Numero del Procedimento

A551 – *Trasporto ferroviario ad alta velocità e regionale*

2. Parte del Procedimento

Trenitalia S.p.A. (“**Trenitalia**” o “**Società**”).

3. Fattispecie contestata

Con provvedimento n. 30248 del 19 luglio 2022 (“**Avvio**”), notificato a Trenitalia in data 2 agosto 2022, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“**AGCM**” o “**Autorità**”) – su segnalazione di Italo -Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. (“**Italo**”) – ha avviato il procedimento istruttorio A551 (“**Procedimento**”) per verificare l’esistenza di eventuali violazioni dell’art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“**TFUE**”).

La fattispecie contestata nell’Avvio consiste in un presunto “*ri rifiuto costruttivo a contrarre*” avente ad oggetto le “*reiterate richieste di NTV di ottenere la possibilità di commercializzare, congiuntamente ai propri titoli di viaggio, anche quelli relativi alle tratte [Intercity] e [Regionali] esercite da Trenitalia [...] finalizzate a replicare, sotto il profilo tecnico-operativo, l’offerta aggregata che allo stato solo Trenitalia può fornire*”. In particolare, Trenitalia avrebbe “*dapprima ritarda[to] ingiustificatamente la trattativa con il concorrente e successivamente impo[sto] condizioni irragionevoli per l’accesso alla vendita delle tratte sussidiate su cui la stessa opera in via esclusiva*” (Avvio, § 29).



Secondo quanto ipotizzato nell'Avvio, tali “*condizioni irragionevoli*” riguarderebbero l'asserita imposizione di specifiche clausole contrattuali aventi ad oggetto l'accesso da parte di Italo ai dati relativi ai biglietti del servizio regionale, con particolare riguardo a:

(i) *[Omissis]*

(ii) *[Omissis]*

Dette clausole, una volta decorso il periodo transitorio di deroga previsto per l'adozione delle misure tecniche necessarie *[Omissis]*, ostacolerebbero l'effettiva possibilità per Italo di vendere congiuntamente i biglietti AV e quelli dei servizi ferroviari regionali.

Pertanto, secondo l'Avvio (§29), “*il problema concorrenziale sarebbe tuttora esistente*” nonostante l'intervenuta stipula, in data 28 giugno 2022, dell'accordo per la vendita da parte di Italo dei biglietti del servizio ferroviario regionale di Trenitalia in combinazione con quelli del proprio servizio AV mediante un'unica transazione (“**Accordo**”).

In tal modo, Trenitalia avrebbe fatto “*leva sulla posizione dominante detenuta nei mercati dei servizi dei collegamenti ferroviari [Intercity] e [Regionali] per preservare ed estendere il proprio potere di mercato anche nel mercato dei servizi AV, danneggiando l'unico competitor presente e ostacolando l'esplicitarsi di un confronto concorrenziale basato sul merito*” (Avvio, § 30).

4. Mercati interessati

Nell'Avvio l'Autorità distingue tre mercati:

- (i) il mercato dei “**servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale di passeggeri**”, che presenta “*caratteristiche tali da individuare un mercato del prodotto distinto rispetto sia a tutte le altre modalità di trasporto pubblico locale sia alle altre modalità di trasporto ferroviario di passeggeri (a media - lunga percorrenza e ad alta velocità)*” e che è caratterizzato da una domanda composta di “*utenti che esprimono esigenze di mobilità a carattere continuativo su tratte primarie di breve durata in determinate fasce orarie delle giornate feriali (trasporto di tipo pendolare di studenti e lavoratori) ed esigenze di mobilità a carattere saltuario su tratte secondarie*” (Avvio, § 17);
- (ii) il mercato dei “**servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri a medio-lunga percorrenza su rete convenzionale**”, che, a sua volta, include (a) “*servizi di*



trasporto con obblighi di servizio universale, operati in regime di monopolio legale da Trenitalia con la linea Intercity, in virtù del contratto di servizio stipulato a livello nazionale tra quest'ultima e il [Ministero] [e] [...] parzialmente finanziati con sussidi pubblici” e (b) “servizi di trasporto a mercato, attualmente operati dalla sola Trenitalia con la linea Frecciabianca” (Avvio, § 19);

- (iii) il mercato dei “**servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri a lunga percorrenza su rete ad alta velocità**”, che presenta caratteristiche specifiche sia sotto il profilo della domanda (trattandosi di utenti sensibili ai tempi di percorrenza, alla frequenza delle corse, alle caratteristiche di comfort e qualità e al livello delle tariffe) che sotto il profilo dell’offerta (dal momento che tali servizi sono caratterizzati da un altissimo grado di sofisticazione tecnologica) (Avvio, § 20).

Ad avviso dell’Autorità, Trenitalia sarebbe dominante sui mercati *sub* (i) e (ii), in quanto “operante in regime di esclusiva contrattuale, in virtù dei contratti di servizio stipulati con gli enti pubblici competenti, sia sul trasporto regionale sia sul trasporto a medio-lunga percorrenza con obblighi di servizio pubblico” (Trasporto Regionale e Intercity); avrebbe invece una posizione di preminenza sul mercato *sub* (iii) “in virtù dell’elevatissima quota di mercato ancora detenuta a 10 anni dall’ingresso del competitor sul mercato” (Avvio, §§ 25-27).

5. Descrizione degli impegni proposti

La Società ritiene che le proprie condotte siano pienamente lecite e non integrino in alcun modo gli estremi di un abuso di posizione dominante, non essendo riscontrabili nella specie tutti gli elementi indefettibili per un rifiuto a contrarre abusivo ai sensi dell’art. 102 TFUE. Come già rappresentato nel Procedimento, peraltro, la condotta negoziale di Trenitalia è sempre stata improntata alla massima cooperazione; [**Omissis**]

Pur essendo pienamente convinta della liceità del proprio operato, Trenitalia si impegna ad adottare il seguente *set* di misure (“**Impegni**”) sul presupposto che, ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 287/90, l’AGCM confermi che non sussistano ragioni per proseguire l’istruttoria e, conseguentemente, provveda alla chiusura del Procedimento senza l’accertamento di alcun comportamento illecito.

Per tale ragione, gli Impegni descritti nel prosieguo non possono essere interpretati quale diretta o indiretta ammissione, da parte di Trenitalia, della fondatezza delle contestazioni mosse dall’AGCM nel Provvedimento.



Più nel dettaglio, gli Impegni proposti consentono di: **i)** superare l'attuale assetto contrattuale in materia di accesso ai dati dei biglietti del trasporto regionale venduti in combinazione con Italo, agevolandone ulteriormente l'operatività; **ii)** estendere significativamente l'ambito di applicazione delle vendite combinate; **iii)** agevolare ulteriormente l'utenza che si avvale di servizi di trasporto in combinazione.

a. Impegni strutturali

Non applicabile.

b. Impegni comportamentali

Ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 287/90, Trenitalia presenta i seguenti Impegni:

A. MISURE RELATIVE ALL'ACCESSO DA PARTE DI ITALO AI DATI DEI BIGLIETTI REGIONALI VENDUTI IN COMBINAZIONE CON I SERVIZI AV DI ITALO

i. Impegno 1 – Pieno accesso ai dati anonimi disaggregati e aggregati dei biglietti del trasporto regionale di Trenitalia venduti in combinazione da Italo

Premessa

L'art. 4.1.3 dell'Accordo, nella sua attuale versione, stabilisce che:

“[Omissis]”

L'Accordo, dunque, non ha mai inteso imporre ad Italo un divieto di accesso ai dati *tout court*, essendo piuttosto volto a disciplinare una procedura di accesso *ad hoc*, funzionale a consentire un'opportuna informativa da parte di Trenitalia verso i committenti pubblici e l'acquisizione del relativo assenso. **[Omissis]**

Impegno



Posto quanto sopra, Trenitalia si impegna in ogni caso a proporre una modifica della procedura e dell'articolato contrattuale *[Omissis]*. In particolare, Trenitalia si impegna a:

- (a) completare, entro *[Omissis]* dalla notifica del Provvedimento di accettazione degli Impegni ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 287/90, le informative funzionali ad acquisire l'assenso dei committenti del servizio ferroviario regionale affinché Italo possa accedere ed elaborare i dati anonimi disaggregati dei biglietti del trasporto ferroviario regionale venduti ai sensi dell'Accordo;
- (b) fornire a Italo, entro *[Omissis]* dal completamento delle attività di cui al precedente punto (a), le credenziali per accedere direttamente, tramite un'apposita interfaccia, ai dati anonimi disaggregati dei singoli biglietti regionali venduti in combinazione con i servizi AV Italo. *[Omissis]*
- (c) in caso di opposizione da parte di una o più Regioni, discutere in buona fede con Italo l'individuazione di modalità che consentano di preservare l'accesso ai dati da parte di Italo nel rispetto delle esigenze manifestate dalla Regione in questione;
- (d) per l'effetto, proporre ad Italo di modificare l'art. 4.1.3 dell'Accordo come segue:

“[Omissis]”

L'art. 4.1.3 dell'Accordo, così come riformulato, consentirebbe ad Italo l'accesso ai dati disaggregati relativi ai biglietti regionali venduti in combinazione con i propri servizi AV *[Omissis]* L'art. 4.1.3, così come riformulato, assorbe pertanto le attuali previsioni dell'art. 4.1.4 dell'Accordo nella parte relativa alle condizioni di accesso ai dati anonimi e, per effetto di tali modifiche, Trenitalia propone a Italo di riformulare l'art. 4.1.4 come segue:

“[Omissis]”

ii. Impegno 2 –Trattamento dei dati personali dei passeggeri del trasporto regionale



Premessa

Quanto ai dati personali, l'art. 4.1.4 dell'Accordo prevede che:

“*[Omissis]*”

Il successivo art. 4.1.5 dell'Accordo, nella sua attuale versione, stabilisce che:

“*[Omissis]*”

Come illustrato nel corso del Procedimento, *[Omissis]* il trattamento è stato reso compatibile con la finalità della raccolta dei dati personali della clientela dei servizi regionali dichiarata da Italo, nel rispetto dei vincoli imposti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Avuto riguardo alle finalità del trattamento, le Parti hanno di conseguenza definito il regime *privacy* più adeguato *[Omissis]*.

Al fine di contemperare i vincoli derivanti dalla normativa *privacy* con l'esigenza, manifestata da Italo nel corso delle trattative, di avviare tempestivamente l'iniziativa adeguando *medio tempore* i sistemi, le Parti hanno convenuto di stabilire un *grace period* di *[Omissis]* dalla stipula dell'accordo (art. 4.1.5) *[Omissis]*.

[Omissis]

Impegno

Alla luce dell'esigenza manifestata da Italo, Trenitalia si è prontamente adoperata, prima della scadenza contrattuale, a condividere l'estensione del *grace period* di cui al 4.1.5 dell'Accordo. In particolare, Trenitalia ha manifestato a Italo l'intenzione di non considerare suddetta clausola vincolante sino alla definizione del Procedimento, scadenza a partire dalla quale, ed in assenza di una diversa soluzione che potrebbe scaturire dal Procedimento stesso, Italo disporrà, comunque, e senza soluzione di continuità, di ulteriori *[Omissis]*.

In caso di accoglimento degli Impegni, pertanto, Trenitalia si impegna a garantire a Italo un periodo di ulteriori *[Omissis]* dalla data di notifica del provvedimento di Codesta Autorità *[Omissis]*.



Resta ferma, in ogni caso, la disponibilità di Trenitalia a una diversa regolamentazione della fattispecie previa indicazione, da parte di NTV, di finalità del trattamento dei dati compatibili con la detenzione degli stessi per un periodo di tempo più esteso.

B. MISURE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DELL'ACCORDO PER LA VENDITA DI BIGLIETTI IN COMBINAZIONE

iii. Impegno 3 – Possibilità per Italo di vendere i biglietti Intercity

Premessa

Sin dalla prima interlocuzione con Trenitalia *[Omissis]*, Italo ha sempre chiarito come l'oggetto delle trattative fosse la “offerta di titoli di viaggio per servizi regionali in connessione con AV sui canali di vendita Italo S.p.A.”.

[Omissis]

In ogni caso, Trenitalia non ha mai manifestato preclusioni ad estendere l'iniziativa anche alla vendita combinata dei servizi Italo con i servizi Intercity.

Impegno

Trenitalia si impegna a consentire a Italo le vendite combinate di biglietti Intercity con biglietti AV Italo proponendo a tal fine una modifica dell'Accordo o, in alternativa, la stipula di uno nuovo.

[Omissis]

iv. Impegno 4 – Agevolazione della conclusione degli accordi con Tper e Trenord

Premessa

Trenitalia Tper Scarl (“**Tper**”) e Trenord S.r.l. (“**Trenord**”) sono società di trasporto regionale partecipate e non controllate da Trenitalia, la quale non esercita sulle stesse alcuna attività di direzione e coordinamento e non può, pertanto, determinarne unilateralmente la politica commerciale.



Italo sta attualmente negoziando con TTper e Trenord accordi per la vendita dei propri servizi di AV in combinazione con quelli di tali imprese e in tale contesto ha richiesto a Trenitalia di fornire il proprio contributo, trattandosi di società da essa partecipate.

Impegno

Trenitalia, al fine di venire incontro alle esigenze manifestate da Italo, si impegna ad agevolare la conclusione di tali accordi prestando, ove richiesto, il supporto tecnico ritenuto necessario per consentire l'accesso da parte di Italo ai database di TTper e Trenord. A tal fine, Trenitalia – per quanto nelle sue possibilità, si impegna fin da ora a collaborare con Italo e TTper/Trenord ai fini dell'individuazione della soluzione tecnica che consente di favorire l'avvio della collaborazione tra i suddetti operatori.

C. ULTERIORI MISURE FINALIZZATE A FAVORIRE LE VENDITE COMBinate

v. Impegno 5 – Indicazione delle coincidenze di Italo sui *monitor* di bordo del servizio regionale

Premessa

Nel corso del Procedimento, Italo ha evidenziato che Trenitalia avrebbe dovuto evidenziare sui *monitor* di bordo le coincidenze con gli altri treni Trenitalia, anche alla luce dell'intervenuta stipula dell'Accordo.

Impegno

Trenitalia si impegna a garantire la diffusione, tramite i *monitor* presenti a bordo dei servizi Regionali e Intercity dalla stessa gestiti in forza di contratti di servizio pubblico, delle principali coincidenze dei suddetti servizi di trasporto con i servizi Italo.

Tenuto conto dei limiti di visualizzazione imposti da tali canali informativi, la prospettazione delle principali coincidenze sarà orientata da criteri di parità di trattamento e non discriminazione delle imprese ferroviarie.



6. Eventuale periodo di validità

Ove non diversamente specificato, la durata degli Impegni 1-3 si estenderà dalla data di notifica del provvedimento di accoglimento degli Impegni per tutto il periodo di vigenza degli accordi cui essi afferiscono.

Ferma la disponibilità di Trenitalia a collaborare *medio tempore* con Italo e Trenord/TTper per lo studio di una soluzione tecnica che agevoli la collaborazione tra suddetti operatori, l'Impegno 4 avrà durata dalla data di notifica del provvedimento di accoglimento degli Impegni fino alla stipula dell'accordo con TTper e Trenord.

L'Impegno 5 sarà implementato entro *[Omissis]* dalla data di notifica del provvedimento di accoglimento degli Impegni *[Omissis]* e avrà durata indeterminata.

7. Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

Trenitalia è fermamente convinta della piena liceità del proprio operato e della conseguente insussistenza della fattispecie contestata nell'Avvio *[Omissis]*.

Tanto premesso, ferma restando la piena ammissibilità degli Impegni alla luce della natura della fattispecie e del tenore delle contestazioni, attraverso la presentazione del *set* di Impegni si favorisce la vendita di biglietti combinati da parte di Italo, andando comunque ben oltre le preoccupazioni concorrenziali che hanno dato origine al caso di specie.

Più in particolare, gli **Impegni 1 - 2** rimuovono in radice le preoccupazioni concorrenziali dell'Autorità evidenziate nell'Avvio, ridefinendo il regime di accesso ai dati dei biglietti del trasporto regionale. Più in particolare:

- tramite l'Impegno 1, Italo avrà accesso *[Omissis]* ai dati "anonimi" *[Omissis]* dei biglietti regionali venduti in combinazione con i servizi AV Italo *[Omissis]*. Infatti, una volta informati gli Enti committenti, Italo avrà accesso diretto ad un *set* dettagliato di dati anonimi e, di conseguenza, la possibilità di elaborare detti dati nei modi e con la frequenza che meglio soddisfano le proprie esigenze;



- tramite l'Impegno 2, oltre alla disponibilità - già manifestata da Trenitalia – a non considerare vincolante la clausola di cui all'art. 4.1.5 dell'Accordo sino alla definizione del Procedimento, Italo disporrà, *[Omissis]* a decorrere da tale termine ed in assenza di una diversa soluzione che potrebbe scaturire dal Procedimento stesso, di ulteriori *[Omissis]*;

Per effetto degli **Impegni 3 e 4**, poi, Trenitalia contribuisce ad estendere - seppur con un ruolo giuridicamente e strutturalmente diverso in ragione delle peculiarità delle singole iniziative - la possibilità di vendite combinate **i)** a una differente tipologia di biglietti Trenitalia (gli Intercity) e **ii)** a biglietti di altre imprese ferroviarie (TTper e Trenord), prestando in tal caso, ove richiesto, il supporto tecnico ritenuto utile per facilitare l'avvio della vendita. Tali Impegni presentano effetti benefici sull'operatività di Italo, giacché ampliano ulteriormente le possibili combinazioni con il servizio AV, e dunque anche il numero di biglietti in combinazione che saranno verosimilmente venduti. *[Omissis]*

L'**Impegno 5**, poi, consentirà ai viaggiatori del trasporto Regionale e Intercity di poter visualizzare sui *monitor* di bordo, in prossimità dell'arrivo in stazione, anche le coincidenze con l'AV di Italo, e conoscere pertanto in anticipo eventuali ritardi ed il numero del binario da cui partirà il treno Italo. *[Omissis]*

Conclusioni

L'attuazione degli Impegni sopra delineati consente indubbiamente di rimuovere le preoccupazioni concorrenziali che emergono dal Provvedimento, poiché – tramite gli Impegni 1 e 2 – si ridefinisce il regime di accesso ai dati dei biglietti del trasporto regionale nel senso auspicato da Italo dopo la conclusione dell'Accordo. In particolare, a fronte dell'impegno di Trenitalia ad informare tempestivamente gli Enti committenti circa la messa in disponibilità dei dati, Italo è messo in condizione di elaborare i dati dei biglietti regionali venduti in combinazione nei modi e nei tempi che potranno essere definiti da Italo stessa in via autonoma e discrezionale. Inoltre, l'attuazione degli Impegni 3, 4 e 5 avrà un significativo impatto pro-concorrenziale, poiché consentirà a Italo di: **i)** ampliare significativamente il novero dei biglietti vendibili in combinazione con l'AV, sia includendo altre tipologie di biglietti Trenitalia (Intercity – Impegno 3), sia



includendo biglietti di altre imprese ferroviarie (Trenord e TTper – Impegno 4); e **ii**) godere di un'ampia informativa in ordine alle connessioni tra Regionali/Intercity e i propri servizi AV in corso di viaggio, a fronte degli avvisi sulle principali coincidenze diffusi a bordo dei treni (regionali e Intercity) gestiti di Trenitalia (Impegno 5).

* * *

PS12083 - COMUNE DI RAGUSA/PRESCRIZIONE BIENNALE SETTORE IDRICO

Allegato al provvedimento n. 30385

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI

Nell'ambito del procedimento PS12083 avviato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 17 settembre 2021 e avente ad oggetto le condotte commerciali poste in essere dal Comune di Ragusa in qualità di locale Gestore dei servizi idrici in tema di applicazione della disciplina legislativa e regolatoria della prescrizione biennale, il Comune di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 7, del "*Codice del Consumo*" (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni) si impegna, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento dell'Autorità, a dare attuazione alle seguenti misure con le modalità e nei tempi di seguito indicati:



CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE IX- RISORSE TRIBUTARIE- servizio idrico amministrativo

Via M. Spadola n. 56 -

E-mail ufficio.protocollo@comune.ragusa.gov.it

Pec: protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it

Ragusa, 09/09/2022

Rif. PS/12083

Spett. le Autorità Garante della corruzione e del mercato
direzione generale per la tutela del consumatore
pec: protocollo.agcm@pec.agcm.it

OGGETTO: trasmissione formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'art. 14
TER della legge n. 287/90 - procedimento PS/12083- **VERSIONE DEFINITIVA**

Con riferimento a quanto in oggetto indicato e ad integrazione delle determinazioni
dirigenziali n. 3858 del 20/06/2022 e n. 5381 del 31/08/2022 già inviate a codesta Autorità,
in allegato si trasmette la sottoclencata documentazione:

1. FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART.
14 TER DELLA LEGGE N. 287/90 - VERSIONE DEFINITIVA;
2. MODULO "A" - ISTANZA DI RIMBORSO;
3. MODULO "B" -COMUNICAZIONE POSSIBILITA' DI ECCEPIRE LA P.B.
4. MODULO "C" - RICHIESTA P.B.;
5. MODULO "D" - INFORMATIVA;
6. COMUNICATO STAMPA N. 477.

Il dirigente del Settore Risorse Tributarie
Dott. Giuseppe Sulsen



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

SETTORE IX- RISORSE TRIBUTARIE

Servizio idrico amministrativo

E-mail: ufficio.protocollo@comune.ragusa.gov.it; P.E.C. mail: protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 14 TER DELLA LEGGE N. 287/90 – VERSIONE DEFINITIVA

1. Numero del procedimento, data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento da parte del professionista

Procedimento n. PS/12083 avviato in data 17/09/2021, comunicazione di avvio del procedimento ricevuta al protocollo generale n. 39581/2021 del Comune di Ragusa in data 21/09/2021

2. Professionista che presenta gli impegni

Comune di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, Il Sindaco Avv. Giuseppe Cassì

SEDE LEGALE

Corso Italia, 72- 97100 Ragusa

3. Pubblicità o pratica commerciale oggetto della comunicazione di avvio del procedimento

Mancata informativa destinata all'utenza riguardante la prescrizione biennale sulle bollette emesse contenenti crediti riferiti a consumi idrici risalenti ad oltre due anni dalla data di emissione della relativa bolletta e mancato accoglimento delle istanze di prescrizione biennale con riferimento a tali crediti, relativamente alle fatture idriche emesse successivamente al 1 gennaio 2020.

4. Contenuto testuale degli impegni proposti ed eventuale periodo di validità in relazione ai singoli profili oggetto della comunicazione di avvio del procedimento

Il Comune di Ragusa si rende disponibile ad adottare misure idonee finalizzate alla tempestiva e puntuale osservanza dell'istituto della prescrizione biennale a beneficio degli utenti del servizio idrico integrato e nello specifico:

impegno n. 1: accoglimento delle istanze di prescrizione biennale in riferimento alle fatture con scadenza successiva al 01/01/2020, per importi fatturati relativi ai consumi risalenti a più di due anni, dando a tali utenti, la possibilità di eccepire la PB ottenendo la restituzione dei medesimi importi eventualmente già pagati, con allegazione, a tal fine di copia dell'informativa sul punto destinata agli interessati (modulo B);

impegno n. 2 nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, il comune di Ragusa, in qualità di gestore del servizio idrico integrato, anche in caso di responsabilità dell'utente per il ritardo di fatturazione, si rende disponibile ad accogliere le istanze di prescrizione biennale e a restituire i medesimi importi, eventualmente già pagati;

impegno n. 3: in caso di eventuale emissione di fatturazione dal parte del gestore di consumi risalenti a più di due anni per recuperi tariffari, di inviare idonea informativa ai consumatori circa il regime di prescrizione biennale e la possibilità di eccepire tale prescrizione o ripetere le somme già pagate (Modulo A). E' preso espressamente l'impegno che tali informative saranno inviate unitamente alla fattura emessa per i recuperi tariffari (allegato D);

impegno n. 4: di inviare all'Autorità entro trenta giorni dalla data prevista per la chiusura del procedimento un report con riferimento alle istanze e ai procedimenti di cui agli impegni n. 1 e 2;

impegno n. 5: di inserire l'informativa di cui all'allegato D nelle fatture relative al saldo 2022, che sarà inviato entro il 31/12/2022.

Alla presente si allega altresì il modulo di richiesta prescrizione biennale (modulo C) già pubblicato sul sito internet del comune di Ragusa.

5. Considerazioni circa l'ammissibilità e l'idoneità degli impegni a rimuovere i profili di illegittimità contestati nell'avvio dell'istruttoria

Premesso che la condotta contestata, tenuta dal comune di Ragusa, non è stata tenuta in consapevole violazione di legge ma nella errata (soggettiva) interpretazione della disciplina di cui trattasi e in particolare del comma 5 dell'art. 1 della L. 205/2017 "*Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente*" che ha introdotto la prescrizione biennale per i crediti vantati dagli operatori del settore idrico per consumi pregressi, comma abrogato dall'articolo 1, comma 295, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), si ritiene che gli impegni assunti siano da considerare ammissibili e perfettamente idonei a rimuovere tutti i profili di illegittimità contestati, posto che hanno per effetto la piena reintegrazione, in capo ai consumatori, dei diritti loro spettanti ai sensi di legge, anche prevedendo il rimborso delle somme eventualmente già pagate, se l'eccezione di prescrizione sia eccepita .

Unitamente agli allegati A-B-C-D si trasmette comunicato stampa n. 477 pubblicato in data 05/09/2022 sul sito del comune di Ragusa con cui è stata data agli utenti informativa sulla prescrizione biennale

Al Comune di Ragusa

Settore IX – Risorse tributarie

SERVIZIO IDRICO AMMINISTRATIVO**ISTANZA DI RIMBORSO**

CODICE UTENZA _____ ubicata in via _____ n. _____
--

Il/La Sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ () il _____ Codice fiscale _____

Residente a _____ () in via _____

Tel. _____ (CAMPO OBBLIGATORIO)

e-mail _____ _____ _____ _____ ui In qualità di :

Proprietario Amministratore condominiale Legale Rappresentante

DELLA SOCIETA'/CONDOMINIO

Ragione sociale _____ P. IVA/Codice fiscale _____

Sede legale _____ indirizzo _____

telefono _____ indirizzo di posta elettronica _____

Codice univoco _____ indirizzo di posta certificata (pec) _____

IL RIMBORSO DI € _____ relativa alla fattura n _____ del _____

per cui è stato esercitato il diritto di eccezione della prescrizione.

L'importo può essere addebitato su c/c intestato a _____

IBAN _____

A tal fine allega:

- Fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità
- Copia attestazione pagamento
- Copia del codice **IBAN** intestato all'utente

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Titolare e del trattamento è il **COMUNE DI RAGUSA**

Il modulo con allegata la documentazione richiesta può essere inviato ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

ufficio.protocollo@comune.ragusa.it. Oppure **protocollo@pec.comune.ragusa.it.**

Oppure brevi manu all'ufficio protocollo sito a Ragusa in Corso Italia 72

Data _____

Firma _____

Al Comune di Ragusa

Settore IX – Risorse tributarie

SERVIZIO IDRICO AMMINISTRATIVO

Oggetto: fattura n. _____ del _____ relativa al ruolo " eccedenza idrica anno _____ / Recupero tariffari" . COMUNICAZIONE POSSIBILITA' DI ECCEPIRE LA PRESCRIZIONE ai sensi della legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) e di richiedere il rimborso di quanto eventualmente pagato.

Gentile utente,

con riferimento alla fattura idrica in oggetto , relativa al ruolo " Eccedenza idrica anno _____ - Recupero tariffari" si comunica e si chiarisce, ai sensi dell'art. 1 e 4 della L. 205/2017 e delle deliberazione ARERA 17 dicembre 2019 n. 547/2018/R/Idr (art. 3.2), modificata ed integrata dalla successiva deliberazione ARERA 26 maggio 2020 n. 186/2020/R/Idr, che la fattura in oggetto indicata contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che potrebbero non dover essere pagati in applicazione della citata Legge di Bilancio (Legge 205/2017).

La invitiamo, pertanto, a comunicare la Sua eventuale volontà di non pagare gli importi richiesti, utilizzando il modello di "Prescrizione biennale" allegato alla presente nota , da inviare ai seguenti indirizzi di posta elettronica: **ufficio.protocollo@comune.ragusa.it**. Oppure **protocollo@pec.comune.ragusa.it**.

Oppure brevi manu all'ufficio protocollo sito a Ragusa in Corso Italia 72

Qualora avesse già pagato l'importo richiesto in fattura, ha comunque facoltà di eccepire la prescrizione e presentare istanza di rimborso compilando il "modulo A" allegato alla presente esibendo, altresì, copia della ricevuta attestante il pagamento effettuato.

Distinti saluti

Al Comune di Ragusa

Settore IX – Risorse tributarie

SERVIZIO IDRICO AMMINISTRATIVO*Gentile Utente*

la compilazione del presente modulo è finalizzata a consentirle di eccepire la prescrizione per importi fatturati riferiti a consumi risalenti a più di due anni, così come previsto dalla normativa in materia (Legge di Bilancio 2018, L.n.205/17 come modificata dalla Legge di bilancio 2020, L. n.160/19) e dalla Delibera ARERA n. 547/2019 e s.m.i.

DATI INTESTATARIO CONTRATTO:

COGNOME _____ NOME _____

RAGIONE SOCIALE _____ CODICE UTENZA _____

Richiesta riconoscimento prescrizione biennale

Il/La Sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ () il _____

Codice fiscale _____ Residente a _____ ()

in via _____, in qualità di _____

eccepisco la prescrizione per gli importi per consumi risalenti a più di due anni fatturati nella fattura n. _____, ai sensi della Legge di Bilancio 2018, L.n.205/17 come modificata dalla Legge di bilancio 2020, L. n.160/19) e dalla Delibera ARERA n. 547/2019 e s.m.i.

-
- ho già pagato/pagherò l'importo soggetto a prescrizione, desidero che venga sottratto dalle prossime bollette.
- Intendo pagare al netto dell'importo prescritto.

Data _____

Firma _____

MODALITA' DI INOLTRO

Il presente modulo, con allegato un documento di riconoscimento in corso di validità, può essere inoltrato a: Settore Tributi – Comune di Ragusa, inviandolo ai contatti riportati di seguito:

Pec: protocollo@pec.comune.ragusa.itEmail: ufficio.protocollo@comune.ragusa.it

INFORMATIVA DA INSERIRE NELLA FATTURA IDRICA

A partire dal 1° gennaio 2020 è possibile eccepire la prescrizione per importi fatturati relativi ai consumi risalenti a più di 2 anni. Nel caso in cui la fattura contiene importi relativi a consumi risalenti a più di due anni, sul sito del comune di Ragusa è possibile scaricare il modulo per richiedere la prescrizione biennale e il modulo per richiedere il rimborso dei medesimi importi, eventualmente già pagati. Nei moduli è indicato l'indirizzo a cui inoltrare la richiesta.

COMUNE DI RAGUSA



UFFICIO STAMPA

Comunicato n.477

Prescrizione biennale per i consumi idrici

A partire dal 1° gennaio 2020 la prescrizione dei consumi idrici è passata da 5 a 2 anni, in applicazione delle misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/17), come modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019).

Lo comunica il servizio idrico integrato del Comune di Ragusa con una nota in cui si specifica, inoltre, che il cliente finale, appartenente ad una delle categorie individuate dalla legge e dalle delibere ARERA n. 547/19 e n. 610/21, può eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, per le fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020. Sul sito del Comune di Ragusa è possibile scaricare il modulo per richiedere la prescrizione biennale, in cui è indicato l'indirizzo a cui inoltrare la richiesta.

Ragusa 5/09/2022

**L'Ufficio Stampa
Giovanni Iacono**